

Gruppo Iva per imprese e professionisti: si parte dal 2019. Le specifiche

Matteo Peppucci - INGENIO 11/04/2018

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti

E' stato firmato dal MEF il **decreto "Gruppo IVA"**, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale si da attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 24, della legge 232/2016), in attuazione dell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE. La Finanziaria 2017 aveva infatti previsto che, a partire dal 2018, i **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo**, possano divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti.

Requisiti

Possono optare per la costituzione di un Gruppo Iva i **soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte e professione, uniti da vincolo finanziario, economico e organizzativo**. Tali requisiti devono sussistere al momento dell'opzione e, comunque, dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione è stata esercitata.

Tempistiche

In sede di prima applicazione la **dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018**, per consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di tale opzione.

Procedura per la costituzione del Gruppo Iva

E' completamente telematica e ogni gruppo avrà un proprio numero di partita Iva. Per definire la procedura, il rappresentante del Gruppo deve **tramettere telematicamente alle Entrate la dichiarazione di costituzione della compagine sottoscritta da tutti i partecipanti**.

La dichiarazione **deve contenere**: 1) la denominazione del Gruppo; 2) i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti; 3) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario, economico e organizzativo; 4) l'attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo; 5) l'elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante; 6) la sottoscrizione del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Diritti e obblighi del gruppo Iva

Il Gruppo Iva **assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l'imposta diventa esigibile**, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, **a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione**. I **singoli partecipanti**, a loro volta, **assumono tutti gli obblighi e i diritti Iva con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile**, o il diritto alla detrazione è esercitabile, **anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione**.

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate mediante fattura** (o, a seconda dei casi, con le modalità di volta in volta previste dalla disciplina Iva) emessa dal rappresentante o da uno dei partecipanti. Sulla fattura devono essere indicati la **partita Iva del gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione**. Per la fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo, il rappresentante o uno dei partecipanti devono comunicare al fornitore la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.

Importante: **le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi**. In ogni caso le stesse vanno inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva. **Spetta al rappresentante o ai partecipanti effettuare le registrazioni delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali**, mentre il soggetto deputato alle comunicazioni periodiche e dichiarazioni è il rappresentante del Gruppo.

Rimborsi Iva

I rimborsi spettanti al Gruppo Iva sono **eseguiti applicando le regole previste in generale dalla disciplina Iva**([art. 38-bis del dpr 633/1972](#)), fatte salve alcune specifiche disposizioni appositamente dettate (ad esempio, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali deve essere verificata in capo a tutti i componenti del Gruppo).